

Novembre 2019

**NUOVE MODALITA' DI PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE DELEGHE F24**

Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. "Collegato Fiscale"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», ha, tra gli altri interventi, **ampliato i casi in cui è obbligatorio avvalersi dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline)** per la presentazione telematica delle deleghe di pagamento F24, **nonché la platea dei soggetti a ciò tenuti.**

Sicché, per effetto della predetta modifica, si dispone che:

*«I soggetti (...), che intendono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive **ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta** e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (...)*».

E' stato, inoltre, previsto che le nuove disposizioni si applicano con riferimento **ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.**

In ragione di quanto precede, pertanto:

- **tutti i soggetti che intendano effettuare la compensazione** di cui all'art. 17 D. Lgs. n. 241/1997, sono tenuti, **sin da subito**, ad utilizzare **esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline)** per la presentazione telematica della delega F24 (sia con saldo zero che con saldo positivo);
- **la nuova disposizione si applica sia ai titolari di partita IVA che ai privati;**
- l'obbligo riguarda anche **i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta** per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, i rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro c.d. "bonus Renzi");
- **non** è, dunque, più ammesso l'utilizzo dei servizi di **home banking, remote banking o altri messi a disposizione da Banche, Poste**, etc. per la trasmissione dei modelli F24 che presentino compensazioni di debiti e crediti;

La normativa sarebbe in palese contrasto con lo Statuto del contribuente che impedisce l'immediata efficacia delle disposizioni tributarie, e che prevede che i nuovi adempimenti possano decorrere non prima che siano passati 60 giorni dall'adozione del provvedimento che li ha introdotti.

Tuttavia, essendo il Decreto Legge in corso di conversione non è escluso che potrebbero intervenire eventuali modifiche e/o correzioni.

Pertanto, vi invitiamo ad abilitarvi all'utilizzo di tale sistema o, in alternativa, a delegare un professionista di fiducia quale Intermediario tra cui, eventualmente, anche il nostro Studio. Per tale ultima ipotesi, vi invitiamo a compilare **entro il 05.12.2019**, l'allegata delega.

Solo in tal caso saremo titolari a trasmettere il Suo modello F24, riservandoci di pattuire in separata sede il compenso per tale ulteriore adempimento.

**Nel ringraziarVi per l'attenzione, Vi informiamo che, come sempre, i nostri Uffici sono a disposizione per ulteriori chiarimenti su quanto esposto nella presente.**